



COMUNE DI FRASSILONGO

GAMOA' VA GARAIT
(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA –

COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE PALU' DEL FERSINA –
COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **22** della Consiglio Comunale

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 COMMA 10 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 — RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

L'anno **duemilaDICIASETTE** addì **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 19.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

	presente	assente	assente ingiustificato
GROFF Bruno - Sindaco	X		
CORN Rita	X		
ECCEL Andrea		X	
FRONER Walter	X		
FUCHS Albino	X		
OBEROSLER Tiziano	X		
PINTARELLI Katia		X	
POJER Cinzia	X		
PUECHER Alfonso		X	
VALENTINOTTI Matteo		X	
ZANEI Giorgio	X		

Assiste il VICE - SEGRETARIO COMUNALE dott. Oliviero Battisti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BRUNO GROFF nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 COMMA 10 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 — RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Generale, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 20.09.2017;
- il Vice-segretario, Oliviero Battisti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 20.09.2017;

ricordato che nel corso degli ultimi anni il tema della razionalizzazione delle partecipazioni societarie è già stato oggetto di disamina da parte del Consiglio comunale;

ricordato inoltre che:

- l'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) vietava alle Amministrazioni pubbliche di costituire "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza in tali società;
- la legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha previsto l'elaborazione e l'attuazione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; il citato piano, è stato adottato con decreto sindacale del 14.04.2015, ed aggiornato successivamente in data 31 marzo 2016 e conteneva l'indicazione di cedere la partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a.;
- successivamente, per quanto riguarda la società Nuova Panarotta S.p.a., i soci in assemblea straordinaria del 29 gennaio 2016 hanno deliberato l'azzeramento del capitale sociale e versamento a fondo perduto da parte di Trentino Sviluppo S.p.a., attraverso questa operazione il Comune di Frassilongo è fuoriuscito dalla condizione di socio nella Nuova Panarotta S.p.a.;

considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 c. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

dato atto che l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone ora alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare, con un provvedimento motivato, una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Tale provvedimento inoltre costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

rilevato che nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia relativamente alle disposizioni che non trovano diretta applicazione in quanto riconducibili a materie riservate alla competenza statale. Nello specifico la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli Enti Locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette possedute alla data del 31 dicembre 2016, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate; il citato articolo rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la revisione straordinaria;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse

- generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

premesso altresì che a norma delle definizioni sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 del testo unico ha oggetto solamente le partecipazioni – dirette ed indirette – in Enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

considerato che, in ottemperanza e nel rispetto delle citate disposizioni, si è provveduto ad un'analisi puntuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Frassilongo al 31 dicembre 2016, i cui risultati sono contenuti nel documento (relazione) "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Frassilongo" allegato alla presente deliberazione, nella quale sono altresì indicate le partecipazioni da dismettere, nonché le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il Comune di Frassilongo detiene partecipazioni;

visto il verbale dell'assemblea dei soci della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. di data 22/05/2017 con il quale i Comuni decidevano di liquidare la società, ritenendo non più rilevante il servizio di macellazione quale servizio pubblico locale per la collettività dell'Alta Valsugana;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Frassilongo", nei termini specificatamente indicati nelle schede allegate alla presente deliberazione (allegato A);

visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 15.09.2017 ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) n. 3) del D.Lgs. 267/2000;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26 c. 3 lettera h) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, su n. 7 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

1. di approvare 1a revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Frassilongo alla data del 31 dicembre 2016, contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dismettere, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018;
3. di procedere alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tal senso;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Amministratore Unico della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l.;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 24 del decreto correttivo;
6. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, del T.U.S.P.;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.005 n. 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bruno Groff

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Oliviero Battisti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione sul sito www.albotelematico.tn.it dal **03/10/2017** per rimanervi **10** giorni consecutivi.

Lì, 03/10/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Oliviero Battisti

La deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta il **14/10/2017** ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 03/10/2017



IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Eletta Corni)
Eletta Corni